SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 maggio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2019, n. **42**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CUBA, DALL'ALTRA

Il Regno del Belgio,

La Repubblica di Bulgaria,

La Repubblica Ceca,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica di Estonia,

L'Irlanda,

La Repubblica Ellenica,

Il Regno di Spagna,

La Repubblica Francese,

La Repubblica di Croazia,

La Repubblica italiana,

La Repubblica di Cipro,

La Repubblica di Lettonia,

La Repubblica di Lituania,

Il Granducato di Lussemburgo,

L'Ungheria,

La Repubblica di Malta,

Il Regno dei Paesi Bassi,

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica di Polonia,

La Repubblica Portoghese,

La Romania,

La Repubblica di Slovenia,

La Repubblica Slovacca,

La Repubblica di Finlandia,

Il Regno di Svezia,
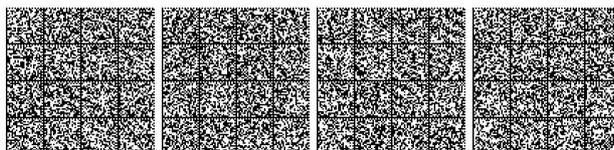
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea», e

l'Unione europea da una parte, e

la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra,

Considerando il desiderio delle parti di consolidare e approfondire i loro legami intensificando il dialogo politico, nonché la cooperazione e le relazioni economiche e commerciali, in uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza;

Sottolineando l'importanza che esse annettono al rafforzamento del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali;

Sottolineando la propria volontà di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse;

Tenendo presente l'impegno a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi, e tenendo conto dei vantaggi reciproci della cooperazione e dell'integrazione regionali;

Ribadendo il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba;

Riaffermando il proprio impegno a potenziare l'efficacia del multilateralismo e il ruolo delle Nazioni Unite e l'impegno nei confronti di tutti i principi e di tutte le finalità sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite;

Ribadendo il rispetto dei diritti umani universali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;

Ricordando il proprio impegno a favore dei principi riconosciuti di democrazia, buon Governo e Stato di diritto;

Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in conformità dei principi della giustizia e del diritto internazionale;

Considerando il proprio impegno nei confronti degli obblighi internazionali nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e della cooperazione in tale ambito;

Considerando il proprio impegno a contrastare il traffico illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli strumenti internazionali, e a cooperare in tale settore;

Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;

Sottolineando il proprio impegno a favorire uno sviluppo inclusivo e sostenibile e a collaborare al perseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Riconoscendo che Cuba è un paese insulare in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte;

Riconoscendo l'importanza che la cooperazione allo sviluppo riveste per i paesi in via di sviluppo in termini di crescita sostenuta, di sviluppo sostenibile e di piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale;

Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilità e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico e l'uso di droghe illecite;

Ricordando il proprio impegno a combattere la corruzione, il riciclaggio, la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;

Riconoscendo la necessità di intensificare la cooperazione nei settori della promozione della giustizia, della sicurezza dei cittadini e della migrazione;

Consapevoli della necessità di promuovere gli obiettivi del presente accordo attraverso il dialogo e la cooperazione che coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi, se del caso, le amministrazioni regionali e locali, la società civile e il settore privato;

Rammentando i loro impegni assunti a livello internazionale in materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della salute e dei diritti del lavoro, come pure quelli a favore dell'ambiente;

Ribadendo il diritto di sovranità degli Stati sulle proprie risorse naturali e la loro responsabilità di preservare l'ambiente conformemente alla legislazione nazionale, ai principi del diritto internazionale e alla dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;

Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi multilaterali ad esso allegati, nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive unilaterali con effetto extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale e dei principi del libero scambio, e impegnate a promuoverne la revoca;

Constatando che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di sottoscrivere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto riguarda le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,
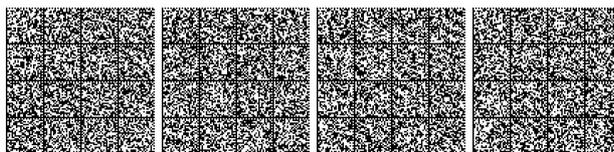
hanno convenuto quanto segue:

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un sistema multilaterale solido ed efficace e del pieno rispetto e dell'osservanza del diritto internazionale e delle finalità e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocità e sul mutuo rispetto, costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo.

3. Le parti convengono che tutte le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono attuate conformemente ai rispettivi principi costituzionali, quadri giuridici, legislazioni, norme e regolamenti, nonché agli strumenti internazionali applicabili di cui sono parti.

4. Le parti confermano il proprio impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo.

5. Il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonché il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti riconoscono che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Art. 2.

Obiettivi

Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a) consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali, sulla base del mutuo rispetto, della reciprocità, dell'interesse comune e del rispetto della sovranità delle parti;

b) accompagnare il processo di ammodernamento dell'economia e della società cubane, fornendo un quadro globale per il dialogo e la cooperazione;

c) instaurare un dialogo orientato ai risultati sulla base del diritto internazionale per consolidare la cooperazione bilaterale e l'impegno reciproco nei consessi internazionali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di rafforzare i diritti umani e la democrazia, conseguire uno sviluppo sostenibile ed eliminare la discriminazione in tutti i suoi aspetti;

d) sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

e) promuovere le relazioni commerciali ed economiche in conformità delle norme e dei principi che disciplinano il commercio internazionale come stabilito negli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

f) rafforzare la cooperazione regionale nei Caraibi e nell'America latina al fine di elaborare, ove possibile, risposte regionali ai problemi regionali e mondiali e promuovere lo sviluppo sostenibile della regione;

g) promuovere la comprensione favorendo i contatti, il dialogo e la cooperazione tra le società di Cuba e dei paesi dell'UE a tutti i livelli.

Parte II
DIALOGO POLITICO

Art. 3.

Obiettivi

Le parti convengono di instaurare un dialogo politico che persegua i seguenti obiettivi:

a) rafforzare le relazioni politiche e promuovere gli scambi e la comprensione reciproca riguardo a questioni che destano interesse e preoccupazioni comuni;

b) consentire un ampio scambio di opinioni e di informazioni tra le parti sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e promuovere la fiducia reciproca definendo e rafforzando al tempo stesso strategie comuni, ove possibile;

c) rafforzare le Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, alla luce della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, per consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali;

d) continuare a promuovere il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

Art. 4.

Ambiti e modalità

1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti.

2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti.

3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.

Art. 5.

Diritti umani

Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo è concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

Art. 6.

Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi e impegni in questo settore nell'ambito degli accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, nonché di altri strumenti internazionali, adottando come quadro riconosciuto il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di legittima difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza nazionale, nonché per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.

4. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con gli strumenti internazionali di cui al paragrafo 2. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, nonché per ridurre le sofferenze umane e prevenire il traffico illegale di armi convenzionali e la loro diversione verso destinatari non autorizzati.

5. Le parti convengono inoltre di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale e di garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia delle iniziative tese ad assicurare l'esistenza di leggi, regolamenti e procedure adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla produzione, le esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali. Esse convengono di instaurare un dialogo politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare tale impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entità del commercio illegale di armi per ciascuna parte.

Art. 7.

Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo, le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonché dello status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari.

3. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alle iniziative internazionali riguardanti il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i suoi aspetti e dei relativi vettori, nonché i controlli nazionali sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale.

4. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di opinioni e di collaborare al fine di adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli strumenti internazionali pertinenti e di attuare e rispettare pienamente gli strumenti di cui sono parti.

6. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare che accompagni la loro cooperazione in questo settore.

Art. 8.

Lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni

1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e convengono di collaborare nell'ambito di scambi di esperienze e di informazioni nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compresi il diritto in materia di diritti umani e il diritto umanitario internazionali, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e delle sue revisioni periodiche.

2. Le parti si impegnano ad agire in tal senso, in particolare:

a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, nonché della ratifica e dell'attuazione degli strumenti giuridici universali contro il terrorismo e di altri strumenti giuridici pertinenti per le parti;

b) collaborando mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno;
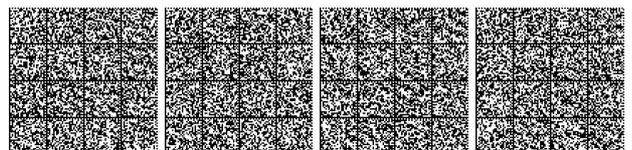
c) cooperando nel quadro di uno scambio di pareri sui mezzi, sui metodi e sulle buone prassi per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche sotto il profilo tecnico e della formazione e per quanto riguarda la prevenzione del terrorismo;

d) collaborando per promuovere il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento delle sue attività, nonché sul relativo quadro normativo, e adoperandosi per giungere quanto prima alla conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili al riguardo dei quali sono parti;

e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare efficacemente, con ogni mezzo opportuno, la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Art. 9.

Gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2. Le parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con i corrispondenti organi giurisdizionali in conformità delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili.

3. Le parti convengono che gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sono essenziali per l'esistenza di una giurisdizione penale internazionale efficace ed equa, complementare ai sistemi giudiziari nazionali.

4. Le parti convengono di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, anche mediante la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità in settori definiti di comune accordo.

Art. 10.

Misure coercitive unilaterali

1. Le parti procedono a scambi di opinioni sulle misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie al diritto internazionale e alle norme comunemente accettate del commercio internazionale, che si ripercuotono su entrambe e che vengono utilizzate come strumento di pressione politica ed economica nei confronti degli Stati e compromettono la sovranità di altri Stati.

2. Le parti conducono un dialogo regolare sull'applicazione di siffatte misure, nonché sulla prevenzione e sull'attenuazione dei loro effetti.

Art. 11.

Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti

1. Al fine di individuare i settori e definire le strategie di azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e sulla necessità di assicurare la protezione delle vittime, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, nonché il piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta contro la tratta di esseri umani adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 64/293.

2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:

a) promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;

b) migliori pratiche e attività volte a contribuire a individuare, arrestare e perseguire le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere le vittime di tali crimini.

Art. 12.

Lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite

1. Le parti ribadiscono l'importanza di procedere a uno scambio di opinioni e di buone prassi allo scopo di individuare settori e definire strategie d'azione congiunta per prevenire e contrastare la produzione, il traffico e il consumo di sostanze illecite in tutte le loro varianti, comprese le nuove sostanze psicoattive, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, approvate nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati in occasione della 52ª sessione della commissione stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonché al documento conclusivo adottato nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga dell'aprile del 2016.

2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare con altri paesi al fine di ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite, nel pieno rispetto del diritto internazionale, della sovranità degli Stati e del principio della responsabilità comune e condivisa.
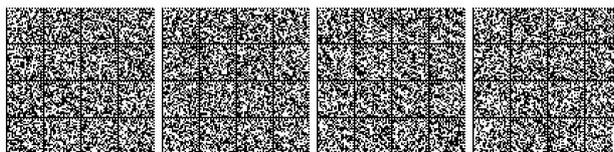
Art. 13.

Lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esse associata

1. Le parti si impegnano a favore della lotta globale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa, anche attraverso la ratifica e l'attuazione universali della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

2. In questo contesto, esse procedono a uno scambio delle migliori prassi in materia di strategie e politiche volte a promuovere la lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a esse connessa, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nei propri territori, nonché a livello mondiale.

3. Esse procedono inoltre a uno scambio di opinioni sui modi più efficaci di attuare il decennio internazionale delle persone di discendenza africana (2015-2024) delle Nazioni Unite.

4. Le parti valutano la possibilità di realizzare azioni in materia di lotta contro la discriminazione razziale nell'ambito delle Nazioni Unite e di altri consessi.

Art. 14.

Sviluppo sostenibile

1. Le parti accolgono favorevolmente l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si impegnano ad adoperarsi per la loro realizzazione a livello nazionale e internazionale.

2. Esse riconoscono l'importanza di eliminare la povertà in tutte le sue forme e di conseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale in modo equilibrato e integrato. A tal fine, ribadiscono il proprio impegno ad attuare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in funzione delle rispettive capacità e situazioni.

3. Le parti riconoscono che per conseguire lo sviluppo sostenibile è indispensabile realizzare tutti i 17 OSS dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Esse convengono di procedere a scambi di opinioni sul modo migliore di collaborare per conseguire gli OSS, tra l'altro:

a) promuovendo l'eliminazione della povertà, della fame, dell'analfabetismo e delle cattive condizioni di salute e garantendo una crescita economica continua, inclusiva e sostenibile per tutti;

b) attribuendo la dovuta priorità alla risoluzione congiunta di tutti i problemi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, e promuovendo la gestione e l'uso sostenibili delle risorse idriche, dei mari e degli ecosistemi terrestri;

c) collaborando per favorire l'emancipazione femminile, la riduzione delle disuguaglianze tra i paesi e al loro interno, l'agevolazione dell'accesso alla giustizia per tutti e la creazione di istituzioni responsabili, efficaci e inclusive a tutti i livelli.

4. Le parti convengono di instaurare un dialogo specifico sull'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al fine di individuare i possibili modi di migliorare la cooperazione pratica tra di esse nel quadro generale del dialogo politico. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo è concordato tra le parti.

5. Le parti si impegnano a rafforzare il partenariato mondiale per lo sviluppo, a promuovere la coerenza delle politiche a tutti i livelli e a elaborare una strategia generale innovativa a favore della mobilitazione e dell'uso efficace di tutte le risorse pubbliche, private, interne e internazionali disponibili, come indicato nel programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo.

6. Le parti riconoscono la necessità di procedere regolarmente al follow up e alla revisione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo a livello mondiale nell'ambito del Forum politico di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i mezzi di esecuzione, nonché a livello nazionale e regionale, a seconda dei casi.

7. Le parti ribadiscono la necessità che tutti i paesi sviluppati destinino lo 0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo e che le economie emergenti e i paesi a reddito medio-alto stabiliscano traguardi per accrescere il proprio contributo al finanziamento pubblico internazionale.

Parte III
COOPERAZIONE E DIALOGO
STRATEGICO SETTORIALE

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 15.

Obiettivi

1. L'obiettivo generale della cooperazione e del dialogo strategico settoriale nell'ambito del presente accordo consiste nel consolidare le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba mediante risorse, meccanismi, strumenti e procedure.

2. Le parti convengono di:

a) attuare azioni di cooperazione che integrino le iniziative di Cuba in materia di sviluppo economico e socialmente sostenibile, nei settori individuati come prioritari e di cui ai titoli da I a VI della presente parte;

b) promuovere uno sviluppo sostenibile inclusivo migliorando le sinergie tra la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la coesione e la tutela sociali e la protezione ambientale;

c) contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mediante azioni di cooperazione efficaci;

d) promuovere la fiducia reciproca attraverso regolari scambi di opinioni e l'individuazione di settori di collaborazione su questioni globali che presentano un interesse per entrambe.
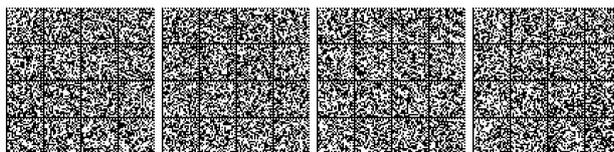
Art. 16.

Principi

1. La cooperazione sostiene e integra le iniziative realizzate dalle parti per attuare le priorità stabilite nelle proprie politiche e strategie di sviluppo.

2. La cooperazione è il risultato di un dialogo tra le parti.

3. Le attività di cooperazione sono istituite a livello bilaterale e regionale e si integrano a vicenda per sostenere gli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

4. Le parti promuovono la partecipazione di tutti i soggetti pertinenti alle proprie politiche di sviluppo e alla loro cooperazione, come previsto nel presente accordo.

5. Le parti rendono più efficace la loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati, tenendo conto degli impegni internazionali convenuti a livello multilaterale. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attività di cooperazione.

6. Le parti convengono di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attività di cooperazione.

7. Le parti convengono di assicurare la gestione trasparente e responsabile delle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione delle azioni concordate.

8. Le parti convengono che la cooperazione a norma del presente accordo si svolga in conformità delle rispettive procedure istituite a tal fine.

9. La cooperazione è intesa a garantire lo sviluppo sostenibile e il moltiplicarsi delle capacità a livello nazionale, regionale e locale per conseguire la sostenibilità a lungo termine.

10. La cooperazione tiene conto di tutte le questioni trasversali.

Art. 17.

Dialogo strategico settoriale

1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere:

a) scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;

b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;

c) condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici.

2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.

Art. 18.

Modalità e procedure di cooperazione

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione conformemente alle seguenti modalità e procedure:

a) assistenza tecnica e finanziaria, dialogo e scambi di opinioni e di informazioni quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;

b) sviluppo della loro cooperazione bilaterale sulla base delle priorità concordate per promuovere e integrare le politiche e strategie di sviluppo di Cuba;

c) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione regionale dell'Unione europea;

d) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione tematica dell'Unione europea;

e) promozione della partecipazione di Cuba, in veste di partner associato, ai programmi quadro dell'Unione europea;

f) promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi;

g) promozione di modalità e di strumenti innovativi di cooperazione e di finanziamento al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione;

h) ulteriore vaglio delle possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.

2. L'Unione europea informa Cuba dei nuovi meccanismi e strumenti dei quali il paese potrebbe beneficiare.

3. L'assistenza umanitaria dell'Unione europea è fornita sulla base delle esigenze individuate congiuntamente, e in linea con i principi umanitari, al verificarsi di calamità naturali o di altro tipo.

4. Le parti stabiliscono congiuntamente procedure di lavoro adeguate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della cooperazione. Tali procedure di lavoro possono comprendere, all'occorrenza, l'istituzione di un comitato di coordinamento che si riunisca periodicamente per programmare, coordinare e seguire in modo sistematico tutte le azioni di cooperazione e le attività di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare in merito al sostegno fornito dall'Unione europea alle azioni.

5. Attraverso i propri organismi delegati competenti, Cuba:

a) effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le merci e i fattori di produzione legati alle azioni di cooperazione;

b) gestisce, unitamente alle autorità competenti in materia di sanità e agricoltura, i controlli sanitari, veterinari e fitosanitari, ove necessario, e

c) completa le procedure in materia di migrazione per il personale che si reca a Cuba per esigenze legate alle azioni di cooperazione convenute, nonché le procedure riguardanti altre autorizzazioni relative ai permessi di lavoro e di soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora temporaneamente a Cuba.
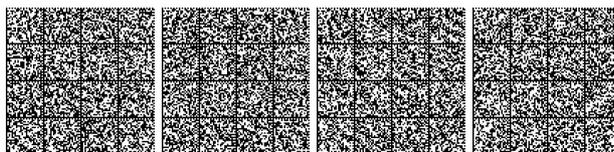
Art. 19.

Attori della cooperazione

Le parti convengono che la cooperazione sarà attuata, conformemente alle rispettive procedure pertinenti, da vari attori della società, ivi compresi:

a) le istituzioni del governo cubano o gli organismi pubblici da esse designati;

b) le amministrazioni locali a diversi livelli;

c) le organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

d) le agenzie di sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea; e

e) la società civile, comprese le associazioni scientifiche, tecniche, culturali, artistiche, sportive, di amicizia e solidarietà, le organizzazioni sociali, i sindacati e le cooperative.

Art. 20.

Settori di cooperazione

1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte.

2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da definire comprendono i seguenti elementi quali vettori orizzontali e strategici di sviluppo:

a) sviluppo sostenibile;

b) diritti umani e buon governo;

c) sostenibilità ambientale;

d) prevenzione delle catastrofi;

e) prospettiva di genere;

f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità;

g) sviluppo delle capacità nazionali; e

h) gestione della conoscenza.

Art. 21.

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari delle parti

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

2. Le parti utilizzano l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto, ispezioni e misure antifrode, comprese quelle attuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dal revisore generale della Repubblica di Cuba.

TITOLO II
Democrazia, diritti umani e buon governo

Art. 22.

Democrazia e diritti umani

1. Consapevoli del fatto che la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali spettano in primo luogo ai governi, tenendo presente l'importanza delle peculiarità nazionali e regionali e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi e riconoscendo che è loro dovere tutelare tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali, a prescindere dai rispettivi sistemi politici, economici e culturali, le parti convengono di cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani.

2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volontà liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita.

3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacità di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze.

4. La cooperazione può comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, con l'obiettivo di:

a) garantire il rispetto e la difesa della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché la promozione e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti;

b) affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in modo giusto ed equo, su un piano di parità e con la medesima attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;

c) attuare in modo efficace gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e i protocolli facoltativi applicabili a ciascuna parte, nonché le raccomandazioni formulate dagli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti;

d) integrare la promozione e la tutela dei diritti umani nelle politiche e nei piani di sviluppo interni;

e) realizzare campagne di sensibilizzazione e promuovere l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace;

f) rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni che si occupano di diritti umani, nonché i quadri giuridici e istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani;

g) elaborare iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

Art. 23.

Buon governo

1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore del buon governo si basa sul rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
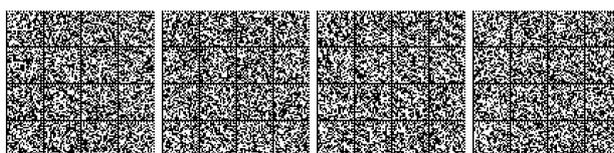
2. Tali attività di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, volte a:

a) garantire il rispetto dello Stato di diritto;

b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche;

c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacità per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacità giudiziarie;

d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione;

e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilità e gestione trasparente a tutti i livelli;

f) collaborare a favore di processi politici più inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini.

Art. 24.

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto, compresi l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, nonché al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello negli ambiti connessi all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.

Art. 25.

Modernizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di modernizzare la propria pubblica amministrazione, le parti convengono di cooperare, tra l'altro, per:

a) migliorare l'efficienza organizzativa;

b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione di servizi;

c) garantire la rendicontabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;

d) procedere a scambi di esperienze per migliorare il quadro giuridico e istituzionale;

e) sviluppare capacità finalizzate, tra l'altro, all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di politiche in materia di prestazione di servizi pubblici, pubblica amministrazione digitale e lotta alla corruzione;

f) procedere a scambi di opinioni e migliori prassi nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche;

g) rafforzare i processi di decentramento in conformità delle rispettive strategie nazionali di sviluppo economico e sociale.

Art. 26.

Prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti convengono di procedere a scambi di esperienze e buone prassi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause profonde del conflitto.

2. La cooperazione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti mira a rafforzare le capacità di risoluzione dei conflitti e può comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative di più ampio respiro a favore della fiducia e del consolidamento della pace a livello regionale e internazionale.

TITOLO III
Promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione

Art. 27.

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di collaborare per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità degli standard concordati a livello multilaterale e di altre prassi e di altri strumenti giuridici internazionali.

2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.

Art. 28.

Droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione globale, integrata ed equilibrata per prevenire e contrastare il problema mondiale della droga attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della repressione, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e degli affari interni, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo la produzione e di ridurre l'offerta, il traffico, la domanda e il possesso di droghe illecite in conformità della legislazione interna in materia e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira altresì ad attenuare gli effetti delle droghe illecite, assistere le vittime mediante la fornitura di trattamenti non discriminatori e inclusivi, affrontare il problema della produzione e dell'uso di nuove sostanze psicoattive e prevenire in modo più efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, adottate nel giugno 1998 nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati dal segmento ad alto livello della 52ª sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonché al documento conclusivo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga nell'aprile 2016.
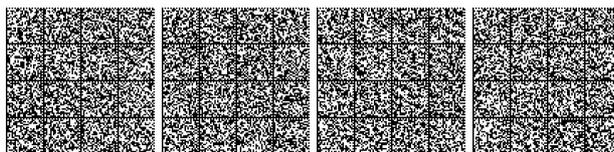
3. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e decidono di collaborare per potenziarne l'efficacia.

4. Le parti convengono inoltre di collaborare contro il traffico di droga legato alla criminalità attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti, anche nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

5. Le parti procedono a scambi di esperienze in settori quali l'elaborazione di politiche e lo sviluppo legislativo e istituzionale, la formazione del personale, la ricerca nel settore della droga, la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le ripercussioni sanitarie e sociali dell'abuso di droghe.

Art. 29.

Riciclaggio

1. Le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attività e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali quali il traffico di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo.

2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle capacità e attività di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e amministrativa volta all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:

a) scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti;

b) adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.

Art. 30.

Criminalità organizzata

1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, compresa la criminalità organizzata transnazionale, e la criminalità finanziaria. A tal fine, esse provvedono alla promozione e allo scambio delle migliori prassi e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, quali la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2. Le parti convengono inoltre di collaborare al miglioramento della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il sostegno alle politiche e alle strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati e può comprendere attività quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorità giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori prassi in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità di contrasto, nonché scambi di informazioni e misure intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.

Art. 31.

Lotta contro la corruzione

1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2. Le parti collaborano in particolare al fine di:

a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità, con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;

b) procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorità di contrasto e il sistema giudiziario;

c) prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;

d) valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalità e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;

f) agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacità.

Art. 32.

Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le loro parti, componenti e munizioni, attuando il quadro riconosciuto del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In tale contesto, esse convengono di cooperare per favorire lo scambio di esperienze e di formazione tra le autorità competenti, comprese le autorità doganali, di polizia e di controllo.

2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 1, le parti ribadiscono tra l'altro in questo contesto il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza, nonché per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.

Art. 33.

Lotta contro il terrorismo

1. Le parti collaborano in materia di lotta contro il terrorismo attuando il quadro e le norme convenuti all'articolo 8.

2. Le parti collaborano altresì per garantire che sia assicurato alla giustizia chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o sostenga tali atti. Le parti convengono che la lotta contro il terrorismo viene condotta in conformità delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranità delle parti, il principio del giusto processo, i diritti umani e le libertà fondamentali.

3. Le parti decidono di collaborare per prevenire e reprimere gli atti terroristici attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.

4. È opportuno che le parti, impegnate a favore della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, ne promuovano l'attuazione equilibrata e convengano di adottare le misure ivi indicate, se del caso, nel modo più efficace per porre fine alla minaccia terroristica.

5. Le parti convengono inoltre di collaborare nell'ambito delle Nazioni Unite per mettere a punto il progetto di accordo sulla convenzione generale contro il terrorismo internazionale.

Art. 34.

Migrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti

1. La cooperazione si sviluppa alla luce delle consultazioni tra le parti in merito alle rispettive esigenze e posizioni e viene attuata in conformità dei loro quadri legislativi. Essa si concentra in particolare sui seguenti aspetti:

a) le cause di fondo della migrazione;

b) l'elaborazione e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione internazionale, nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale, compreso il principio di protezione internazionale ove applicabile;

c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione nella società degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione dei migranti legali, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni applicabili in materia di diritti umani dei migranti;

d) la valutazione di meccanismi e politiche volti ad agevolare il trasferimento delle rimesse;

e) gli scambi di opinioni e di migliori prassi e le discussioni su questioni di interesse comune attinenti alla migrazione circolare e alla prevenzione della fuga di cervelli;

f) lo scambio di esperienze e migliori prassi, la cooperazione tecnica, tecnologica, operativa e giudiziaria, ove opportuno e reciprocamente accettabile, sulle questioni relative alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, compresa la lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti di esseri umani, e l'offerta di protezione, assistenza e sostegno alle vittime di tali crimini;

g) il rimpatrio, in condizioni umane, dignitose e di sicurezza e nel pieno rispetto dei diritti umani, delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio dell'altra parte, anche attraverso la promozione del rimpatrio volontario e la riammissione di tali persone, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2;

h) le misure di supporto volte al reinserimento sostenibile delle persone rimpatriate.

2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre di:

a) individuare i propri presunti cittadini e riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di Cuba, entro i termini e secondo le norme e le procedure stabilite dalla legislazione applicabile degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, su richiesta e senza ritardi indebiti e ulteriori formalità, una volta accertata la cittadinanza;

b) fornire ai propri cittadini da riammettere adeguati documenti d'identità a tal fine.

3. Le parti convengono di negoziare, su richiesta e non appena possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e di Cuba in materia di migrazione, compresa la riammissione.

Art. 35.

Tutela consolare

Cuba concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di un altro Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in grado di fornirgli efficacemente tutela consolare, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

Art. 36.

Società civile

Le parti riconoscono il potenziale contributo della società civile, compresi il mondo accademico, i gruppi di riflessione e i media, al conseguimento degli obiettivi del
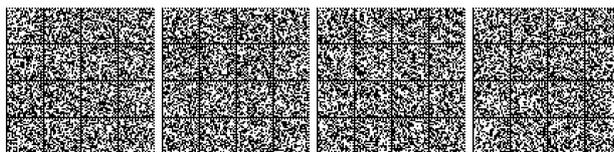
presente accordo. Esse convengono di promuovere azioni a favore di una maggiore partecipazione della società civile alla definizione e all'attuazione delle pertinenti attività di cooperazione allo sviluppo e settoriale, anche attraverso lo sviluppo delle capacità.

TITOLO IV
Sviluppo e coesione sociali

Art. 37.

Sviluppo e coesione sociali

1. Riconoscendo che lo sviluppo sociale deve avanzare di pari passo con lo sviluppo economico, le parti convengono di collaborare per migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della povertà, delle ingiustizie, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare in vista della realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'obiettivo concordato a livello internazionale di promuovere condizioni di lavoro dignitose per tutti. Per conseguire tali obiettivi le parti mobilitano ingenti risorse finanziarie, tanto interne quanto della cooperazione.

2. A tal fine, le parti collaborano per promuovere e scambiare le migliori prassi riguardanti:

a) politiche economiche ispirate alla visione di una società più inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito così da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;

b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, commercio equo e solidale, sviluppo delle imprese rurali e urbane pubbliche e private e delle loro organizzazioni rappresentative e responsabilità sociale delle imprese;

c) politiche di bilancio solide ed eque che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza e garantiscano livelli adeguati di spesa sociale;

d) una spesa pubblica efficiente nel settore sociale, con obiettivi sociali chiaramente definiti e un'impostazione orientata ai risultati;

e) il miglioramento e il consolidamento di politiche sociali efficaci e la garanzia di un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanità, l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;

f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso in conformità delle norme del lavoro internazionali e nazionali e a creare opportunità economiche destinate in particolare ai gruppi più poveri e vulnerabili e alle regioni più svantaggiate;

g) regimi di protezione sociale più inclusivi e completi per quanto riguarda, tra l'altro, pensioni, sanità, infortuni e disoccupazione, sulla base del principio di solidarietà e del principio di non discriminazione;

h) strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione fondata, tra l'altro, sul sesso, sulla razza, sul credo, sull'appartenenza etnica o sulla disabilità;

i) politiche e programmi specifici a favore dei giovani intesi a promuoverne la completa integrazione nella vita economica, politica e sociale.

3. Le parti convengono di incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto attiene agli aspetti dei piani o programmi interni riguardanti lo sviluppo e la coesione sociali.

Art. 38.

Occupazione e protezione sociale

Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:

a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;

b) creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti;

c) estendere la copertura della protezione sociale;

d) promuovere il dialogo sociale;

e) garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

f) affrontare le questioni connesse all'economia informale;

g) prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;

h) sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;

i) migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;

j) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.

Art. 39.

Istruzione

1. Le parti convengono di condividere le esperienze e le migliori prassi per quanto riguarda il continuo sviluppo del settore dell'istruzione a tutti i livelli.

2. Le parti convengono che la cooperazione sostenga lo sviluppo delle risorse umane a tutti i livelli di istruzione, in particolare a livello di istruzione superiore, tenendo conto delle esigenze specifiche. Le parti promuovono lo scambio di studenti, ricercatori e docenti universitari attraverso i programmi esistenti e migliorano lo sviluppo di capacità per modernizzare i propri sistemi d'istruzione superiore.
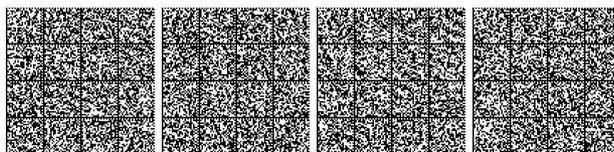
Art. 40.

Sanità pubblica

1. Le parti convengono di collaborare in settori di interesse comune riguardanti la sanità, in particolare la ricerca scientifica, la gestione dei sistemi sanitari, l'alimentazione, i prodotti farmaceutici, la medicina preventiva e la salute sessuale e riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come il cancro e le malattie cardiache e di altre gravi minacce per la salute, come la dengue, la chikungunya e il virus Zika. Le parti convengono inoltre di collaborare per promuovere l'attuazione degli accordi sanitari internazionali di cui sono parti.

2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi regionali attuati nel settore della salute pubblica.

Art. 41.

Protezione dei consumatori

Le parti convengono di collaborare in materia di protezione dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori.

Art. 42.

Cultura e patrimonio culturale

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della cultura, compreso il patrimonio culturale, rispettandone appieno la diversità. In conformità delle rispettive legislazioni, tale cooperazione migliora la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e favorisce scambi culturali equilibrati e contatti con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile di entrambe le parti.

2. Le parti promuovono la cooperazione nei settori delle arti, della letteratura e della musica, anche mediante lo scambio di esperienze.

3. La cooperazione tra le parti si svolge in conformità delle pertinenti disposizioni interne in materia di diritto d'autore e di altre disposizioni che disciplinano le questioni culturali, nonché degli accordi internazionali di cui sono parti.

4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione per quanto riguarda il recupero e la gestione sostenibile del patrimonio culturale. La cooperazione comprende, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale materiale e immateriale, ivi comprese la prevenzione del traffico illecito di beni culturali e le misure volte a contrastarlo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti.

5. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, compresi la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte in materia di formazione e mediante attività di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche nei settori dell'istruzione e della cultura.

6. Le parti incoraggiano il coordinamento nell'ambito dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica e sull'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. La cooperazione intende altresì favorire la diversità culturale.

Art. 43.

Persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità

1. Le parti convengono che la cooperazione a favore delle persone vulnerabili privilegia le misure, ivi compresi politiche e progetti innovativi, che coinvolgono le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità. Tale cooperazione dev'essere intesa a promuovere lo sviluppo umano, migliorare le condizioni di vita e favorire la completa integrazione di queste persone nella società.

2. La cooperazione comprende lo scambio di esperienze sulla tutela dei diritti umani, la promozione e l'attuazione di politiche volte a garantire pari opportunità alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, la creazione di opportunità economiche e la promozione di politiche sociali specifiche intese a sviluppare le capacità umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, alle reti di sicurezza sociale e alla giustizia, rivolgendo particolare attenzione, tra l'altro, alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ai bambini e agli anziani.

Art. 44.

Prospettiva di genere

1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisca a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunità tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate azioni positive a favore delle donne.

2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti, ivi compresi le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurarne l'impatto.

3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare la parità di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunità di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private.

4. È rivolta particolare attenzione ai programmi intesi a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.
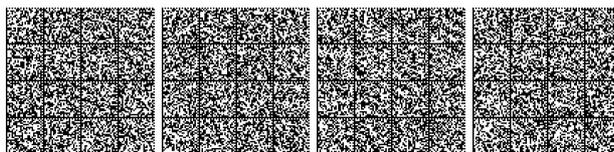
Art. 45.

Gioventù

1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le rispettive politiche a favore dei giovani. Essa sostiene, tra l'altro, la formazione e l'occupazione, le politiche per la famiglia e l'istruzione e mira ad offrire opportunità di lavoro ai giovani e a favorire lo scambio di esperienze riguardo ai programmi intesi a prevenire la delinquenza minorile e a consentire il reinserimento economico e sociale.

2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società, anche in termini di partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro sviluppo e che incidono sulla loro vita.

3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi volti a favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, compresi i programmi di scambio.

Art. 46.

Sviluppo delle comunità locali

1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunità locali.

2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:

a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale;

b) il rafforzamento delle capacità di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.

TITOLO V
Ambiente, gestione del rischio di catastrofi e cambiamenti climatici

Art. 47.

Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici

1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile.

2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del presente accordo, prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente. Esse si adoperano per sfruttare le opportunità di investimento offerte dalle tecnologie pulite.

3. La cooperazione facilita altresì la realizzazione di progressi in occasione delle conferenze internazionali pertinenti e promuove l'attuazione efficace degli accordi multilaterali e dei principi in essi convenuti in settori quali la biodiversità, i cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccità e la gestione dei prodotti chimici.

4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:

a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche, nonché i servizi da esse forniti;

b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;

c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione e la siccità, la deforestazione, la protezione delle zone costiere, la conservazione della biodiversità e la biosicurezza.

5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, anche attraverso il rafforzamento delle politiche volte a contrastare tali cambiamenti.

6. La cooperazione può comportare misure intese a:

a) promuovere il dialogo politico e la sua attuazione, procedere a scambi di informazioni ed esperienze in materia di legislazione ambientale, norme tecniche e produzione più pulita, nonché di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle capacità per migliorare la gestione ambientale e i sistemi di controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di governo;

b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili e il relativo know-how, anche attraverso la creazione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale;

c) integrare le considerazioni ambientali in altri settori d'intervento, compresa la gestione del territorio;

d) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;

e) promuovere la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, nonché una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto delle comunità locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;

f) incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale nel settore della tutela ambientale;

g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.

Art. 48.

Gestione del rischio di catastrofi

1. Le parti riconoscono la necessità di gestire tutti i rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o più Stati. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi.
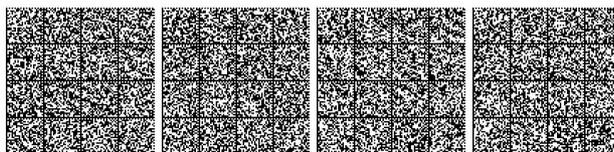
2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi è intesa a ridurre la vulnerabilità e i rischi, potenziare le capacità di sorveglianza e allarme rapido e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso il sostegno a iniziative interne, nonché al quadro regionale per la riduzione della vulnerabilità e per la risposta alle catastrofi, in modo da rafforzare la ricerca regionale e divulgare le migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di preparazione, pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.

Art. 49.

Acqua e impianti igienico-sanitari

1. Le parti riconoscono la necessità di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:

a) lo sviluppo delle capacità ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari;

b) gli effetti della qualità dell'acqua sugli indicatori sanitari;

c) l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualità dell'acqua, dal controllo ai laboratori;

d) i programmi educativi che evidenziano la necessità della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche.

2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.

TITOLO VI
Sviluppo economico

Art. 50.

Agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura

1. Le parti convengono di collaborare nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura al fine, tra l'altro, di:

a) migliorare la produttività e la produzione;

b) migliorare la qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana;

d) rafforzare le filiere produttive;

e) promuovere lo sviluppo rurale;

f) promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione;

g) sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario;

h) promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunità dedite alla pesca artigianale;

i) sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali;

j) sviluppare la produzione biologica;

k) sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale;

l) promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione industriale di tali risorse;

m) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche;

n) promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca;

o) migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici;

p) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca;

q) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

r) rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacità di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacità e lo scambio di informazioni e di esperienze. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.

3. Le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.

Art. 51.

Turismo sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialità economiche per sviluppare imprese in questo settore.

2. A tal fine, convengono di collaborare per promuovere il turismo sostenibile, soprattutto per favorire:

a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;

b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici mediante la fornitura di servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;

c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
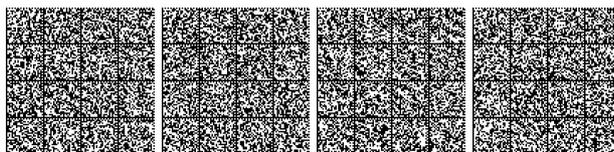
d) la partecipazione delle comunità locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunità e dell'ecoturismo;

e) le strategie di commercializzazione e di promozione, lo sviluppo di capacità istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;

f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra settore pubblico e settore privato;

g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo interno e regionale;

h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.

Art. 52.

Cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione

1. Le parti mirano a sviluppare, nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, capacità che abbraccino tutte le attività che rientrano nei meccanismi o negli accordi di cooperazione esistenti di reciproco interesse. A tal fine, le parti promuovono lo scambio di informazioni, la partecipazione dei propri organismi di ricerca e lo sviluppo tecnologico riguardo alle seguenti attività di cooperazione, nel rispetto delle proprie norme interne:

a) scambio di informazioni sulle rispettive politiche nei settori della scienza e della tecnologia;

b) attività congiunte di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how, anche per quanto riguarda l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. È rivolta particolare attenzione allo sviluppo del potenziale umano quale base duratura dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di solidi legami tra le comunità scientifiche e tecnologiche delle parti a livello interno e regionale. A tal fine, sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori prassi in materia di progetti di ricerca.

3. I centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate situate nell'Unione europea e a Cuba partecipano, se del caso, alla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico e della ricerca.

4. Le parti convengono di ricorrere a tutti gli strumenti che consentono di aumentare il numero di professionisti altamente qualificati e di migliorarne le capacità, anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi.

5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per conseguire un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa conformemente alle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di organismi di paesi terzi.

Art. 53.

Trasferimento tecnologico

1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica nel settore del trasferimento di tecnologie, compresi i processi di automazione, le parti convengono di cooperare per promuovere il trasferimento di tecnologie attraverso programmi accademici o professionali dedicati al trasferimento di conoscenze tra di esse.

2. L'Unione europea agevola e promuove l'accesso di Cuba ai programmi di ricerca e sviluppo riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo tecnologico.

Art. 54.

Energia, comprese le energie rinnovabili

1. Riconoscendo la sempre maggiore importanza, per lo sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili e delle soluzioni in materia di efficienza energetica, le parti concordano che il loro obiettivo comune consiste nel promuovere la cooperazione nel settore energetico, soprattutto per quanto riguarda, tra l'altro, le fonti energetiche sostenibili, pulite e rinnovabili, l'efficienza energetica, le tecnologie per il risparmio energetico, l'elettrificazione rurale e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, secondo quanto indicato dalle parti e nel rispetto della legislazione interna.

2. La cooperazione può comprendere, tra l'altro:

a) il dialogo politico e la cooperazione nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il miglioramento dei mercati dell'energia, comprese la produzione, la trasmissione e la distribuzione;

b) i programmi di sviluppo delle capacità, il trasferimento di tecnologie e di know-how, compresi i lavori sulle norme in materia di emissioni, nel settore dell'energia, soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica e la gestione del settore;

c) la promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e di studi sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia, in particolare sulla biodiversità, sulla silvicoltura e sul cambiamento della destinazione dei suoli;

d) lo sviluppo di progetti pilota in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, in particolare nei settori dell'energia solare, eolica, da biomassa, idroelettrica, del moto ondoso e maremotrice;

e) i programmi volti a sensibilizzare maggiormente la popolazione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica e a migliorarne le conoscenze al riguardo;

f) il riciclaggio o l'uso energetico dei rifiuti solidi e liquidi.
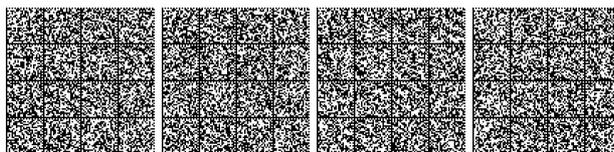
Art. 55.

Trasporti

1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi.

2. La cooperazione può comprendere:

a) scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché altri temi di comune interesse;

b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti;

c) progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al sistema globale di navigazione satellitare e ai centri di trasporto pubblico urbano;

d) il miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;

e) le attività volte a promuovere lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

Art. 56.

Modernizzazione del modello economico e sociale

1. Le parti convengono di realizzare azioni di cooperazione volte a sostenere il rafforzamento e la modernizzazione dell'amministrazione pubblica e dell'economia cubane. Esse concordano di sostenere lo sviluppo delle imprese e delle cooperative, con particolare attenzione per lo sviluppo locale.

2. La cooperazione in questo ambito potrebbe essere sviluppata in settori di reciproco interesse, quali:

a) politiche macroeconomiche, comprese le politiche di bilancio;

b) statistiche;

c) sistemi d'informazione commerciale;

d) misure volte ad agevolare gli scambi;

e) sistemi e norme di qualità;

f) sostegno alle iniziative di sviluppo locale;

g) sviluppo agroindustriale;

h) controllo e sorveglianza da parte dello Stato;

i) organizzazione e funzionamento delle imprese, comprese le imprese pubbliche.

3. Le parti convengono di favorire e incoraggiare la cooperazione tra le istituzioni, comprese le istituzioni settoriali, che promuovono strumenti a sostegno delle PMI, in particolare quelle che si adoperano per migliorare la competitività, l'innovazione tecnologica, l'integrazione nelle catene del valore, l'accesso al credito e la formazione, nonché per consolidare la capacità e il quadro istituzionali. Esse convengono altresì di promuovere i contatti tra le imprese di entrambe per sostenere la loro integrazione nei mercati internazionali, gli investimenti e il trasferimento di tecnologie.

Art. 57.

Statistiche

1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, ivi compresi la raccolta, il trattamento, il controllo di qualità e la diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilità tra le parti, così da consentire loro di individuare le esigenze in materia di informazione statistica nei settori disciplinati dal presente accordo. Le parti riconoscono l'utilità della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.

2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro: scambi tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di statistica e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi volti a integrare le capacità statistiche.

Art. 58.

Buona governance in materia fiscale

1. Le parti riconoscono la necessità di attuare i principi della buona governance in materia fiscale, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e una leale concorrenza fiscale, e s'impegnano a tal fine.

2. In funzione delle rispettive competenze, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaborano misure che consentano un'attuazione efficace delle norme minime di buona governance in materia fiscale.

TITOLO VII
Integrazione e cooperazione regionali

Art. 59.

Cooperazione regionale

1. La cooperazione sostiene le attività legate allo sviluppo della cooperazione regionale tra Cuba e i suoi vicini caraibici, nell'ambito del Cariforum, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE. Tali attività potrebbero contribuire altresì a consolidare il processo di integrazione regionale nella Regione dei Caraibi.
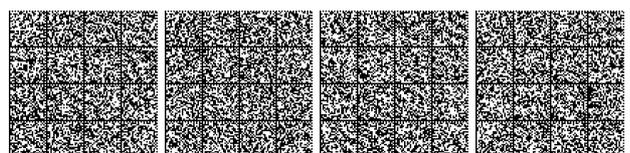
2. La cooperazione rafforza la partecipazione di tutti i settori, compresa la società civile, al processo di cooperazione e di integrazione regionali, nel rispetto delle condizioni definite dalle parti, e sostiene, tra l'altro, i meccanismi di consultazione e le campagne di sensibilizzazione.

3. Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attività tese a sviluppare una cooperazione attiva tra l'Unione europea e Cuba, nonché tra Cuba e altri Paesi e/o Regioni dell'America latina e dei Caraibi, in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Sarà rivolta particolare attenzione ai programmi di cooperazione regionale in materia di ricerca, innovazione e istruzione e all'ulteriore sviluppo dello spazio della conoscenza Unione europea-America latina e Caraibi (UE-ALC) mediante iniziative quali lo spazio comune di ricerca e lo spazio comune dell'istruzione superiore. Le attività di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.

4. Le parti si adoperano per scambiare opinioni e collaborare al fine di concordare e sviluppare azioni comuni nelle sedi multilaterali.

Parte IV
SCAMBI E COOPERAZIONE COMMERCIALE

Art. 60.

Obiettivi

Le parti convengono che la cooperazione nel settore commerciale si prefigge, in particolare, di:

a) rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra di esse, soprattutto attraverso la promozione del dialogo sulle questioni commerciali e l'incoraggiamento a intensificare i flussi commerciali tra le parti;

b) promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale;

c) promuovere lo sviluppo e la diversificazione del commercio all'interno della regione e degli scambi con l'Unione europea;

d) rafforzare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile, compresi gli aspetti ambientali e sociali;

e) sostenere la diversificazione dell'economia cubana e la promozione di un contesto favorevole alle imprese;

f) incoraggiare l'intensificazione dei flussi di investimenti instaurando un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo coerente volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, e promuovere un regime di investimenti non discriminatorio.

TITOLO I
Scambi commerciali

Art. 61.

Commercio basato su regole

1. Le parti riconoscono che la riduzione sostanziale dei dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi, nonché l'eliminazione del trattamento discriminatorio nelle relazioni commerciali internazionali, servono per promuovere la crescita, la diversificazione economica e la prosperità.

2. Le parti ribadiscono che è nel loro interesse reciproco effettuare gli scambi conformemente a un sistema commerciale multilaterale basato su regole nel cui ambito spetta alle parti salvaguardare la supremazia delle norme e la loro attuazione efficace, equa ed equilibrata.

Art. 62.

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» in conformità dell'articolo 1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformità degli accordi dell'OMC.

Art. 63.

Trattamento nazionale

Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Art. 64.

Trasparenza

1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle loro misure commerciali e convengono sull'opportunità di comunicare e spiegare chiaramente le politiche e le normative che incidono sul commercio estero.

2. Le parti convengono che le parti interessate dovrebbero poter essere informate delle regolamentazioni di ciascuna parte che incidono sul commercio internazionale.
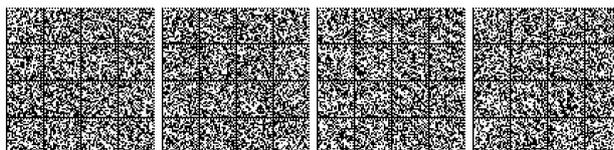
Art. 65.

Agevolazione degli scambi

Le parti confermano il proprio impegno a rispettare l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi.

Art. 66.

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità quali definite dall'accordo TBT.

3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità, conformemente all'accordo TBT.

Art. 67.

Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)

1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.

2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 68.

Difesa commerciale

Le parti ribadiscono i propri impegni e obblighi derivanti dai seguenti accordi dell'OMC: accordo sulle misure di salvaguardia, accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994.

Art. 69.

Clausola di revisione

Le parti possono, di comune intesa, modificare e rivedere la presente parte per approfondire le loro relazioni in materia di scambi commerciali e investimenti.

Art. 70.

Clausola relativa alle eccezioni generali

Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante, *mutatis mutandis*.

TITOLO II
Cooperazione commerciale

Art. 71.

Dogane

1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacità di controllo.

2. La cooperazione comporta, tra l'altro:

a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;

ii) agevolazione delle operazioni di transito;

iii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iv) rapporti con la comunità imprenditoriale;

v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale;

vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere;

b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;

c) promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.

3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.

Art. 72.

Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi

1. Le parti confermano il proprio impegno a rafforzare la cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni doganali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace e agevolazione degli scambi.
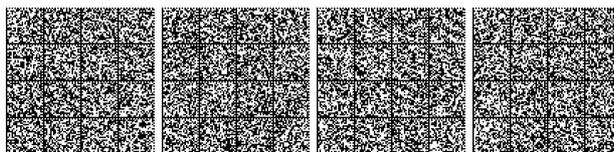
2. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:

a) lo sviluppo delle capacità e l'apporto di competenze a beneficio delle autorità competenti su questioni doganali, comprese la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;

b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle società;

c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto, per quanto fattibile, delle regole, degli strumenti e delle norme internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, compresi, tra l'altro, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto), e il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

d) i sistemi d'informazione e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, in particolare per l'attuazione delle misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati e i servizi d'informazione.

Art. 73.

Proprietà intellettuale

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprietà intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalità e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformità degli accordi internazionali di cui sono parti.

2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacità e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sarà realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorità e delle loro esigenze in termini di sviluppo.

3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.

Art. 74.

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di:

a) sviluppare le capacità e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformità, accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea;

b) promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali;

c) procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi;

d) sviluppare opinioni congiunte;

e) perseguire la compatibilità tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità e la convergenza tra essi;

f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.

Art. 75.

Sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali

1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti, anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali, a vantaggio delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica sull'attuazione di tali misure.

2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali mira a rafforzare le capacità di ciascuna parte così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli animali e delle piante, nonché il benessere degli animali.

3. La cooperazione può comprendere, tra l'altro:

a) l'apporto di competenze riguardanti la capacità tecnica e legislativa di elaborare e applicare la normativa, nonché di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e fitosanitario, ivi compresi programmi di eradicazio-

ne, sistemi di sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonché l'apporto di competenze in materia di benessere degli animali;
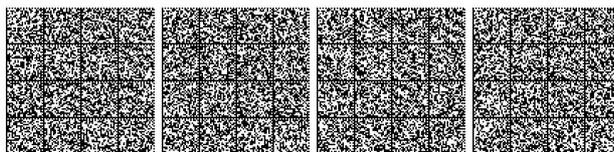
b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative di Cuba, comprese le capacità di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;

c) lo sviluppo, a Cuba, di capacità che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;

d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo per le esportazioni verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle capacità di analisi e della gestione dei laboratori nazionali per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea;

e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo al sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato dell'Unione europea;

f) la promozione della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti (comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex Alimentarius) per favorire l'applicazione delle norme internazionali.

Art. 76.

Prodotti tradizionali e artigianali

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali.

La cooperazione potrebbe concentrarsi, più specificatamente, sui seguenti aspetti:

a) sviluppo di capacità al fine di favorire reali opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali;

b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti;

c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali;

d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.

Art. 77.

Commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda può apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile.

2. A integrazione delle attività di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro:

a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale;

b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilità sociale delle imprese;

c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonché elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attività di contrasto e la cooperazione doganale;

d) rafforzando la capacità istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Art. 78.

Cooperazione in materia di difesa commerciale

Le parti convengono di cooperare nel settore della difesa commerciale attraverso lo scambio di esperienze, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità.

Art. 79.

Norme di origine

Le parti riconoscono che le norme di origine svolgono un ruolo importante nel commercio internazionale e convengono di cooperare fornendo assistenza tecnica, sviluppando capacità e procedendo a scambi di esperienze in tale settore.

Art. 80.

Investimenti

Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.
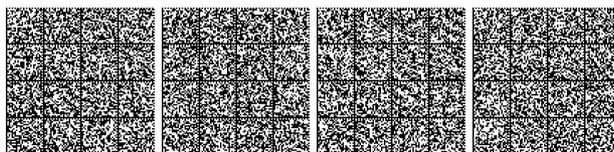
Parte V
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

Art. 81.

Consiglio congiunto

1. È istituito un consiglio congiunto che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti.

2. Il consiglio congiunto esamina i principali problemi eventualmente insorti nell'ambito del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

3. Il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.

4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

5. Il consiglio congiunto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba, conformemente alle disposizioni previste dal suo regolamento interno.

6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.

7. Il consiglio congiunto può altresì formulare le opportune raccomandazioni.

8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.

Art. 82.

Comitato misto

1. Il consiglio congiunto è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.

2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.

3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento interno del comitato misto.

4. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni ogniqualvolta tale potere gli sia stato delegato dal consiglio congiunto.

5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati in anticipo alle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Cuba.

Art. 83.

Sottocomitati

1. Il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Può decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento.

2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni presenziali si tengono in alternanza a Bruxelles o a Cuba. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

3. I sottocomitati sono presieduti a turno da un rappresentante delle parti per un anno.

4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.

5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalità del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo.

6. È istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Inoltre, esso:

a) si occupa, su incarico del comitato misto, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione;

b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo;

c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.

Art. 84.

Definizione di «parti»

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra.
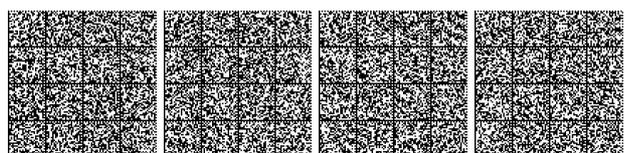
Art. 85.

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e ne assicurano la conformità con gli obiettivi in esso stabiliti.

2. Se una parte ritiene che un'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può adottare misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto, entro trenta giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che meno interferiscono con l'attuazione del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.

3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce la misura di ultima istanza. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:

a) una denuncia integrale o parziale del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7.

4. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente, l'altra può chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.

Art. 86.

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio, durata e denuncia

1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba applicano il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.

L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e Cuba si sono notificate reciprocamente:

a) per l'Unione, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano a titolo provvisorio;

b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo provvisorio delle parti in questione dell'accordo.

4. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica.

5. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Cuba, al Ministero cubano degli affari esteri, depositari del presente accordo.

Art. 87.

Modifica

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti e una volta espletati i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici.

Art. 88.

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Cuba.

Art. 89.

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
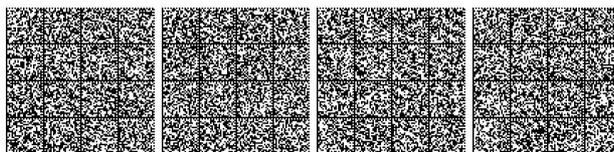
Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel
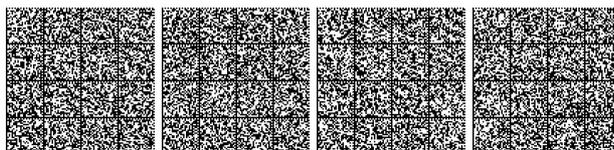
Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
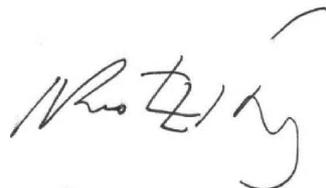
Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία
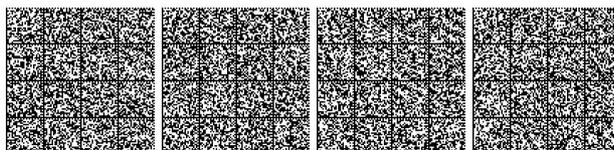
Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
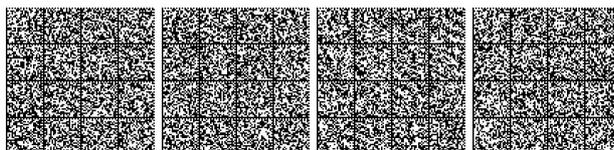
Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku
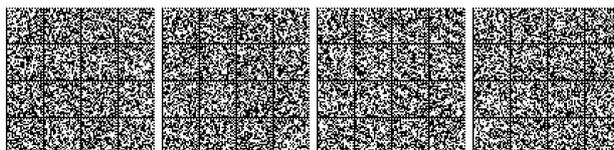
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Por la República de Cuba
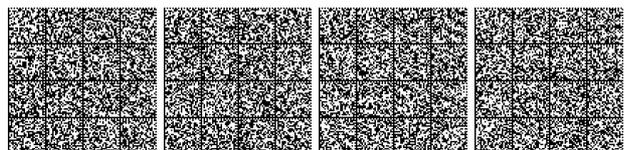
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1332):

Presentato dall'onorevole Marta GRANDE ed altri il 31 ottobre 2018.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 15 gennaio 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 gennaio 2019; il 20 e il 21 febbraio 2019.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2019 ed approvato il 27 febbraio 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1104):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente il 7 marzo 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 9ª (agricoltura), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente) e 14ª (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente il 27 marzo 2019 e il 10 aprile 2019.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 29 aprile 2019.

19G00048

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2019.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Vittoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Vittoria (Ragusa) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Filippo Dispenza, dal viceprefetto dott. Giancarlo Dionisi e dal dirigente di II fascia Area I dott. Gaetano D'Erba;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giancarlo Dionisi in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Termini - viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Vittoria (Ragusa) in sostituzione del dott. Giancarlo Dionisi.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 836

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 2018, il consiglio comunale di Vittoria (Ragusa) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Filippo Dispenza, dal viceprefetto dott. Giancarlo Dionisi e dal dirigente di II fascia Area I dott. Gaetano D'Erba.

A seguito di sopravvenute esigenze organizzative il dott. Giancarlo Dionisi non può proseguire nell'incarico e pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Giovanna Termini quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Vittoria (Ragusa), in sostituzione del dott. Giancarlo Dionisi.

Roma, 10 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A03304
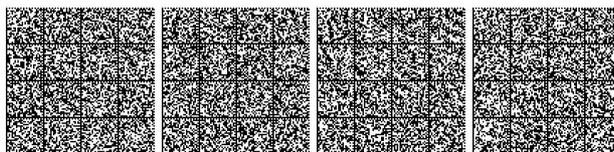
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 maggio 2019.

Designazione di sei zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2019/17/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 27028 del 14 dicembre 2017, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche;

Viste la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016, che ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina e
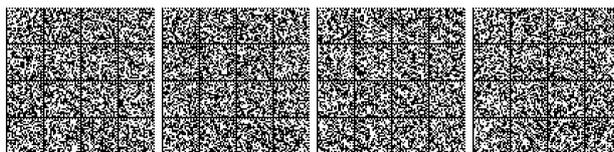
continentale, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 16 dell'11 aprile 2018 del consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle delibere della giunta regionale;

Vista la nota prot. 173/87-1 del 22 ottobre 2018 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità relativa alle riserve naturali dello Stato, con la quale si adottano, per le porzione dei SIC ricadenti nel territorio delle riserve, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle delibere della giunta regionale;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Veneto, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di sei siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 265 dell'8 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle Zone speciali di conservazione

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i sei siti insistenti nel territorio della Regione Veneto, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. n. 27028 del 14 dicembre 2017 e inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/17/UE. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli di cui agli allegati A e B approvati con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 così come integrati e modificati dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con
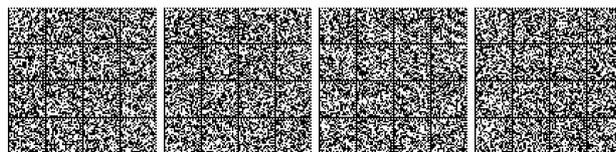
altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti della ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Veneto. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Veneto, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2019

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO *1*

(Art. 1, comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3230025	Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor	1562
B	IT3230031	Val Tovanella Bosconero	8845
C	IT3230077	Foresta del Cansiglio	5060
C	IT3230081	Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis	17069
C	IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	31383
B	IT3230088	Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba	3236

19A03303

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2019.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2019 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03275

DECRETO 14 maggio 2019.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2019 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2019;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2019 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03276

DECRETO 14 maggio 2019.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1°dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2019 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03277

DECRETO 14 maggio 2019.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2019 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03278

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 febbraio 2019.

Rettifica del decreto 303/Ric dell'8 febbraio 2017, di ammissione alle agevolazioni del progetto di ricerca PON04a200490 «Ricerca applicata a reti di comunicazione M2M e modem integrati innovativi» e di formazione «M2M Comm - Standard di comunicazione M2M in ambiente Smart Cities». (Decreto 167/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1, punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;
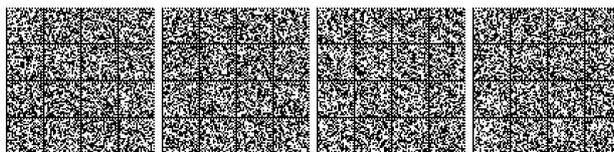
Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto l'Accordo di programma «Valorizzazione del sistema universitario e della ricerca in Sardegna» sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Sardegna che ha per oggetto la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca volte ad incentivare il comune utilizzo delle infrastrutture e delle competenze di ricerca del sistema scientifico regionale nei settori di interesse strategico e nelle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dal contesto territoriale sardo; le azioni previste saranno messe in atto nel triennio 2011-2013;

Visto l'avviso pubblicato con decreto direttoriale n. 84/Ric. del 2 marzo 2012 sui temi «*Smart cities and communities and social innovation*» a valere sul Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013, che, all'art. 3, comma 2, ha previsto che i soggetti aventi sedi operative nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise potessero presentare idee progettuali per progetti afferenti le stesse regioni, condizionandone il finanziamento alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite accordi specifici tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte;

Visto la domanda di finanziamento PON04a200490 «Ricerca applicata a reti di comunicazione M2M e modem integrati innovativi dedicati a servizi avanzati per le Smart Cities» presentata dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto Officina dei materiali, Telit Communications S.p.a., Consorzio Mosaico CM, Università degli studi di Cagliari;

Visto il decreto direttoriale n. 255/Ric. del 30 maggio 2012 con il quale le idee progettuali presentate a valere sul sopra citato avviso sono state ammesse alla fase successiva, consistente nella presentazione dei progetti esecutivi entro il termine stabilito del 28 giugno 2012, prorogato successivamente al 31 luglio 2012;

Visto l'Accordo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma della Sardegna con il quale il MIUR ha stanziato € 32.000.000,00 a valere sui riparti FAR 2007-2008 e 2010-2011 ripartiti in € 20.000.000,00 in contributo nella spesa ed € 12.000.000,00 in credito agevolato;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2191 del 30 settembre 2015 registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016, reg. n. 129 che ha approvato e resi esecutivi i sopra menzionati Accordi dell'11 novembre 2011 e del 4 agosto 2015;

Visto il decreto direttoriale di ripartizione delle disponibilità del FAR per l'anno 2010-2011 n. 332/Ric. del 10 giugno 2011;

Visto il d.d. n. 303 dell'8 febbraio 2017 con cui il progetto PON04a200490 dal titolo «Ricerca applicata a reti di comunicazione M2M e modem integrati innovativi» e di formazione «M2M Comm – Standard di comunicazione M2M in ambiente Smart Cities» presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto Officina dei materiali, Telit Communications S.p.a., Consorzio Mosaico CM, Università degli studi di Cagliari, è stato ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al decreto;

Visto il decreto di rettifica, d.d. n. 1789 del 20 luglio 2017, con cui sono state annullate unicamente le «schede allegate al decreto» d.d. n. 303 dell'8 febbraio 2017, in seguito ad un mero errore di collazione e, rese valide per il progetto PON04a2_00490, unicamente le schede allegate al d.d. n. 1789 del 20 luglio 2017 succitato;

Visto la comunicazione del 19 luglio 2018, prot. n. 12149 con cui il proponente Consorzio Mosaico ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea dei soci nel quale è stata deliberata la messa in liquidazione del Consorzio e l'affidamento delle attività ai proponenti Lift S.r.l. e Regola S.r.l., già membri originari del Consorzio;

Vista la nota del 1° ottobre 2018, prot. n. 15627 con la quale il proponente LIFT S.r.l. ha trasmesso agli uffici la richiesta di subentro secondo il decreto ministeriale n. 593/2000, poi trasmessa dal Ministero all'esperto tecnico-scientifico e all'Istituto convenzionato per un supplemento istruttorio;

Acquisite le note del 26 novembre 2018, prot. n. 19808 e del 9 gennaio 2019, prot. n. 326, con le quali l'esperto tecnico-scientifico e l'ente convenzionato hanno espresso il proprio assenso alla rimodulazione;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla modifica del decreto direttoriale n. 303 dell'8 febbraio 2017 e del d.d. n. 1789 del 20 luglio 2007, relativamente al suddetto progetto;
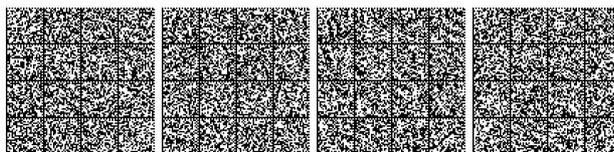
Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti contraenti Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto Officina dei materiali -, Telit Communications S.p.a., Lift S.r.l., Università degli studi di Cagliari sono autorizzati, nell'ambito del progetto PON04a200490 presentato ai sensi dell'art. 13, alle variazioni autorizzate nelle premesse, relativamente:

al trasferimento in capo alla società Lift S.r.l. delle attività originariamente in capo al Consorzio Mosaico;

alla ripartizione delle attività progettuali tra i soggetti proponenti succitati, secondo quanto richiesto dal Consorzio Mosaico e come disposto dal supplemento istruttorio dell'esperto tecnico-scientifico e dell'ente convenzionato con le note indicate nei precedenti punti;

le disposizioni relative al progetto PON04a2_00490 presentato dal Consorzio Mosaico, Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto Officina dei materiali -, Università degli studi di Cagliari e Telit S.p.a., contenute nel decreto direttoriale n. 303 dell'8 febbraio 2017 e nelle schede allegate all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1789 del 20 luglio 2007, sono sostituite dal presente decreto e dalle schede ad esso allegate.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Art. 2.

1. Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa rimane il medesimo.

2. L'ente convenzionato provveda a redigere il contratto nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità previste nei citati decreti direttoriali n. 303 dell'8 febbraio 2017 e n. 1789 del 20 luglio 2007, nonché a verificare nuovamente il possesso dei poteri di firma e di rappresentanza in capo al nuovo soggetto beneficiario prima di stipulare il contratto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-635

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A03301

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2019.

Modifica del decreto 19 ottobre 2016 concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Programma operativo nazionale (di seguito *PON)* «Imprese e Competitività 2014-2020 FESR», approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 da ultimo modificata dalla decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final del 7 dicembre 2017;

Visto, in particolare, l'Asse IV «Efficienza energetica», Azione 4.3.1. «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane» del predetto PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR», che agisce nelle regioni meno sviluppate;

Visti i Programmi operativi regionali (di seguito *POR)* «POR Basilicata 2014-2020 FESR», approvati rispettivamente con decisione della Commissione europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR Campania 2014-2020 FESR» con decisione della Commissione europea C(2015) 8578 final del 1 dicembre 2015 da ultimo modificata dalla decisione della Commissione europea C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 da ultimo modificata dalla decisione della Commissione europea C (2017) 6239 final del 14 settembre 2017, «POR Sicilia 2014-

2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015 da ultimo modificata dalla decisione della Commissione europea C(2017) 8762 final del 11 dicembre 2017;

Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con quella identificata nel PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR» sopra menzionata;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2017, con cui è stato istituito un regime di aiuti per il sostegno agli investimenti per le infrastrutture elettriche ai sensi dell'art. 48 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerato che il regime di aiuti istituito ai sensi del predetto decreto 19 ottobre 2016 è stato comunicato alla Commissione europea che ne ha validato la notifica in data 26 gennaio 2017 assegnandone l'identificativo SA.47426;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto 19 ottobre 2016 che prevede che «L'ammontare dell'aiuto non può essere inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) e non superiore ad euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) per impresa e per singolo progetto»;

Vista la delibera CIPE n. 54 del 10 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2017, con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare (di seguito *POC)* «Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020 per una dotazione complessiva di circa 72,5 milioni di euro, nell'ambito del quale viene individuata la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del Ministero dello sviluppo economico quale soggetto responsabile alla gestione del programma;

Vista la delibera CIPE n. 20 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2018, con la quale è stata ampliata la dotazione del POC «Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020 estendendola a circa 120,4 milioni di euro;

Vista, in particolare, l'Azione 4.3.1.«Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane» prevista dal predetto POC «Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020, analoga a quella prevista dal PON «Imprese e competitività 2014-2020» e dai citati POR, che agisce nelle regioni meno sviluppate con specifica attenzione per i territori delle isole minori non interconnesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2017, recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno di tutte le isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto 14 febbraio 2017, recante disposizioni in merito alla «Promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane», i gestori dei sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse e con lavori di interconnessione in corso hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA) i piani tecnici economici relativi ai propri fabbisogni in termini di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana alla luce degli obiettivi previsti nello stesso decreto;

Considerato che sussiste la possibilità di finanziare parte dei fabbisogni risultanti dai predetti piani tecnici economici attraverso le risorse previste nell'ambito della predetta azione 4.3.1 del POC «Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020, assicurando in tal modo una fonte finanziaria alternativa alla componente tariffaria UC4;

Considerato che, in relazione alle specificità e alle dimensioni geografiche delle isole minori, i fabbisogni tecnici inerenti l'ammodernamento ed il rafforzamento delle reti elettriche possono comportare per tali territori un impegno economico in alcuni casi inferiore al predetto limite pari ad un milione di euro stabilito dal decreto 19 ottobre 2016;

Considerato che l'art. 10, comma 1 del decreto del 19 ottobre 2016 rinvia per mero errore materiale all'art. 6, comma 2 lettera *e)*, non esistente, anziché all'art. 6,
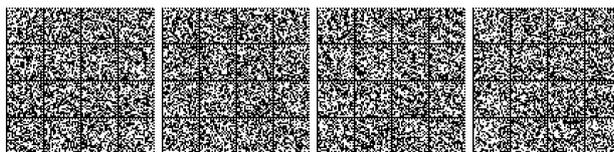
comma 3, che stabilisce la soglia massima di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di aiuto per impresa e per singolo progetto;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il predetto decreto 19 ottobre 2016 al fine di eliminare il citato refuso di cui all'art. 10, comma 1, nonché, tramite la modifica dell'art. 6, comma 3, abbassare la soglia minima dell'aiuto concedibile e, conseguentemente consentire l'utilizzo dello strumento di aiuto anche per il sostegno dei progetti di ammodernamento e di rafforzamento delle reti elettriche nei territori delle isole minori;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro 321.620.225 a valere sulle risorse dell'Asse IV "Efficienza energetica", Azione 4.3.1 del PON "Imprese e Competitività 2014-2020 FESR" e a euro 100.000.000 a valere sulle risorse previste dall'azione 4.3.1 del Programma operativo complementare Energia e sviluppo dei territori 2014-2020»;

b. il comma 3 dell'art. 6, è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'aiuto non può essere inferiore a euro 250.000,00 e superiore a euro 50.000.000,00 per impresa e per singolo progetto»;

c. il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente: «Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto per impresa e per progetto, come prevista all'art. 6, comma 3, del presente decreto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016 non espressamente modificato dal precedente comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 218

19A03274

DECRETO 7 maggio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilform Sas di Anthologia Srl & C.», in Milano, nomina dei commissari liquidatori e del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430 concernente le «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, modificato per quanto concerne l'organo commissariale in data 15 luglio 2011 e 29 marzo 2012, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa preponendo alla relativa procedura un collegio di tre commissari liquidatori composto dai sig.ri:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni, 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2009, successivamente modificato con decreto del 24 luglio 2015 integrando il comitato con i rappresentanti del ceto creditorio, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai sig.ri:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio, n. 38 in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli, n. 15 in qualità di esperta, componente;
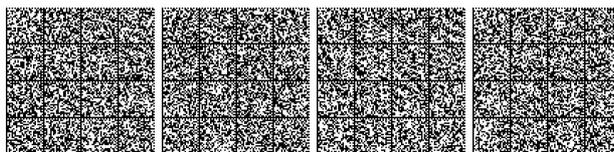
dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia in qualità di creditore;

Società Allianz S.p.a. in qualità di creditore.

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 233/1986, la società «MC2 S.p.a.», con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 04942880966;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2017 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 233/1986, la società «Anthologia S.r.l.», con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 03444010965;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano - sezione fallimentare, n. 110/2019 pubblicata il 6 febbraio 2019 - rep. n. 113/2019 del 6 febbraio 2019 - con la quale la società Edilform S.a.s. di Anthologia S.r.l. & C., con sede legale in Milano, piazza Velasca, 5 c.f., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05959510966 è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che, dalla visura tratta d'ufficio dal competente registro delle imprese, doc. T311348617 del 1° aprile 2019, la titolarità delle quote della Edilform S.a.s. di Anthologia S.r.l. & C., risulta, fra altri, in capo a Anthologia S.r.l. quale socio accomandatario ed a MC2 S.p.a. quale socio accomandante;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società Edilform S.a.s. di Anthologia S.r.l. & C. alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, preponendo alla relativa procedura i medesimi commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l. e Kleos Fiduciaria S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società Edilform S.a.s. di Anthologia S.r.l. & C., con sede legale in Milano, c.f., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05959510966 è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Edilform S.a.s. di Anthologia S.r.l. & C. è preposto un collegio di tre commissari liquidatori composto dai sig.ri:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni, 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana 5.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il Comitato di sorveglianza delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, in qualità di creditore;

Società Allianz S.p.a., in qualità di creditore.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonchè alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03302
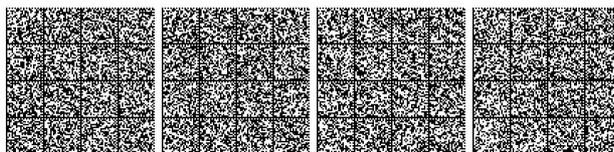
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 maggio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 593).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 con cui al Presidente della Regione Liguria – commissario delegato è stata demandata la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado a valere sulle risorse stanziate sul bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nel limite di euro 39.945.000,00;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019;

Viste le note del Presidente della Regione Liguria – commissario delegato del 21 febbraio e del 18 marzo 2019 con le quali è stata rappresentata la necessità di attuare gli interventi volti alla messa in sicurezza dei territori e a tutelare l'incolumità pubblica in conseguenza dei gravi danni subiti ai porti di Genova e Savona-Vado;

Vista la nota dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dell'11 marzo 2019, con la quale la medesima comunica di aver già provveduto a stanziare sul proprio bilancio le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi anzidetti;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'impiego delle predette risorse con le modalità previste dalle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota prot. n. 124976 del 26 aprile 2019;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Realizzazione degli interventi di cui alla lettera e) *dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado, il Presidente della Regione Liguria – commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 si avvale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale sottopone i singoli progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 al Presidente della Regione Liguria – commissario delegato ai fini della relativa approvazione e relaziona trimestralmente quest'ultimo sull'andamento dei lavori.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate sul bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nel limite di euro 39.945.000,00, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 citata in premessa.

4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere attuati con le deroghe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A03305

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermitopic»

Estratto determina n. 765/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: DERMITOPIC.

Titolare AIC: Bausch & Lomb-Iom S.p.a., viale Martesana n. 12, 20090 Vimodrone (MI), Italia.

Confezioni:

«0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 10 grammi - A.I.C. n. 043816040 (in base 10);

«0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 30 grammi - A.I.C. n. 043816053 (in base 10);

«0,1% unguento»1 tubo in AL/LDPE da 60 grammi - A.I.C. n. 043816065 (in base 10).

Forma farmaceutica:

unguento;

unguento bianco tendente leggermente al giallo.

Validità prodotto integro:

a confezionamento integro: tre anni;

dopo prima apertura: novanta giorni.

Composizione:

Principio attivo:

1 g di unguento contiene tacrolimus monoidrato corrispondente a 1,0 mg di tacrolimus.

Eccipienti:

vaselina bianca;

paraffina liquida;

carbonato di propilene;

cera bianca;

paraffina solida.

Produzione principio attivo:

Biocon Limited
20th K.M. Hosur Road, Electronics City
Bangalore-IN-560 100, India.

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited
Plot 457-458, Sarkhej-Bavla Highway,
Village Matoda, Sanand, Ahmedabad
Gujarat IN-382 210
India.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited
Unit C & D, Homefield Business Park,
Homefield Road
Haverhill CB9 8QP
Regno Unito.

Produzione:

Intas Pharmaceuticals Limited
Plot 457-458, Sarkhej-Bavla Highway,
Village Matoda, Sanand, Ahmedabad
Gujarat, IN-382 210
India.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
Harrow, HA1 4HF
Regno Unito;

Wessling Hungary Kft.
Fòti ùt 56.
Budapest 1047
Ungheria;

Pharmavalid Ltd., Microbiological Laboratory
Tátra u. 27/b.
Budapest, 1136
Ungheria;

Laboratori Fundació Dau
Pol. Ind. Consorci Zona Franca, c/ C, 12-14
Barcellona, 08040
Spagna;

Kymos Pharma Services, S.L.
Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès),
Cerdanyola del Vallès
Barcelona, 08290
Spagna.

Rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació Dau
Pol. Ind. Consorci Zona Franca, c/ C, 12-14
Barcellona, 08040
Spagna

Indicazioni terapeutiche:

«Dermitopic 0,1% unguento» è indicato negli adulti e negli adolescenti (di età uguale o superiore ai 16 anni).

Trattamento delle riacutizzazioni

adulti e adolescenti (di età uguale o superiore ai 16 anni).

Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti che non rispondono adeguatamente o che sono intolleranti alle terapie convenzionali, quali i corticosteroidi topici.

Trattamento di mantenimento

Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave per la prevenzione delle riacutizzazioni e per il prolungamento degli intervalli liberi da esacerbazioni in pazienti con riacutizzazioni molto frequenti (per esempio 4 o più volte l'anno) che abbiano manifestato una risposta

iniziale a un trattamento della durata massima di 6 settimane con tacrolimus unguento due volte al giorno (lesioni scomparse, quasi scomparse o presenti in forma lieve).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 10 grammi - A.I.C. n. 043816040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 5,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,68;

«0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 30 grammi - A.I.C. n. 043816053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 15,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,05;

«0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 60 grammi - A.I.C. n. 043816065 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dermitopic» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dermitopic» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, allergologo, pediatra (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03240

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetrol»

Estratto determina n. 767/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: EZETROL.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. - via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Ezetrol»: «"Ezetrol" è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in pazienti con cardiopatia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (ACS) quando aggiunto ad una terapia in corso con una statina o quando iniziato in concomitanza con una statina»

è rimborsata come segue:

confezione: «10 mg 30 compresse» - A.I.C. n. 036016145 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 15,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,65.

Nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetrol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03241

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Eurogenerici»

Estratto determina n. 768/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: LANSOPRAZOLO EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145264 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145276 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145288 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145290 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145302 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145314 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145326 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145338 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/ AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145340 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145353 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145365 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145377 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145389 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145391 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145403 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145415 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145427 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145439 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145441 (in base 10);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145454 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa orodispersibile contiene 15 mg di lansoprazolo;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

magnesio carbonato leggero;

idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione;

idrossipropilcellulosa (E463);

rivestimento della barriera:

ipromellosa 3 cps (E464);

idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione;

talco (E553b);

titanio diossido (E171);

mannitolo (E421);

rivestimento enterico:

acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1) dispersione;

poliacrilato dispersione;

glicerolo monostearato;

poletilenglicole 6000;

polisorbato 80 (crillet 4);

trietil citrato;

polisorbato 80;

acido citrico anidro (E330);

ossido di ferro giallo (E 172);

ossido di ferro rosso (E172);

talco (E553b);

compressa pressata:

f-melt tipo C (che contiene: mannitolo, xilitolo, cellulosa microcristallina, crospovidone, fosfato di calcio dibasico anidro);

crospovidone;

cellulosa microcristallina;

aspartame (E951);

aroma fragola (che contiene: aromatizzante, mais maltodestrina, glicole propilenico (E1520));

magnesio stearato (di origine vegetale) (E470b).

Produttore del principio attivo:

Lupin Limited, T-142, M.I.D.C., Tarapur, via Boisar, Maharashtra 401 506, India.

Produttore del prodotto finito:

produzione: Lupin Limited, Plot no. 2, SEZ Phase - II, Misc. Zone Apparel Park Pithampur, dist. - Dhar, M.P. 454 775, India.

Confezionamento primario e secondario:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118, Germania;

Lupin Limited, Plot no. 2, SEZ Phase - II, Misc. Zone Apparel Park Pithampur, dist. - Dhar, M.P. 454 775, India;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, Vršac 26300, Serbia;

Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace, 25/a San Prospero (Modena) 41030, Italia.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7 Cavenago D'Adda (LO) 26824, Italia;

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 Soresina (CR) 26015, Italia;

Syseam, S.A., Agricultura, 29 F Viladecans (Barcelona) 08840, Spagna.

Controllo di qualità:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118, Germania;

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstr. 12 Göttingen 37081, Germania (microbiologico);

Mikrobiologie Krämer GmbH, Odilienplatz 3 Dillingen 66763, Germania (microbiologico).

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 Bad Vilbel 61118, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell´ulcera gastrica e duodenale;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi dell'esofagite da reflusso;

eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) somministrando contemporaneamente un'adeguata terapia antibiotica per il trattamento di ulcere associate ad H. pylori;

trattamento delle ulcere gastriche e duodenali benigne associate all'uso di fans in pazienti che necessitano di un trattamento continuo a base di fans;

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di fans in pazienti a rischio che necessitano di una terapia continua;

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

sindrome di Zollinger-Ellison;

lansoprazolo compresse orodispersibili è indicato in pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145377 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,27;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili - 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145288 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 044145276 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,27;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL/PAP - A.I.C. n. 044145389 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145326 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,27;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 044145338 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

note AIFA: 1 e 48.

«15mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145427 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,27;

note AIFA: 1 e 48.

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL/PAP - A.I.C. n. 044145439 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 set-

tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
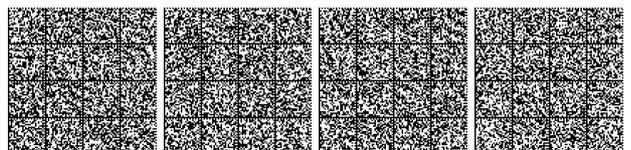
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Eurogenerici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03242

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 93/2019 del 30 aprile 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 19, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

T.K., PSORINUM, MEDORRHINUM, LUESINUM, LACHESIS MUTUS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo, 6 - Contrada Fargione Z.I., 97015 Modica (RG), codice fiscale 01416880886.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
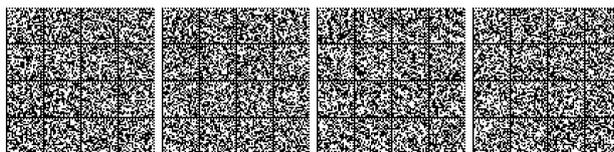
ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279017	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279029	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279031	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279043	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279056	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279068	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279070	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279082	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279094	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279106	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279118	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279120	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279132	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279144	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279157	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279169	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279171	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279183	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279195	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279207	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279219	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279221	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279233	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279245	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279258	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279260	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279272	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279284	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279296	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279308	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279310	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279322	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279334	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279346	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279359	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279361	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279373	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279385	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279397	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279409	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279411	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279423	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279435	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279447	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279450	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279462	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279474	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279486	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279498	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279500	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279512	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279524	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279536	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279548	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279551	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279563	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279575	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279587	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279599	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279601	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279613	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279625	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279637	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279649	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279652	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279664	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279676	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279688	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279690	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279702	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279714	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279726	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279738	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279740	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
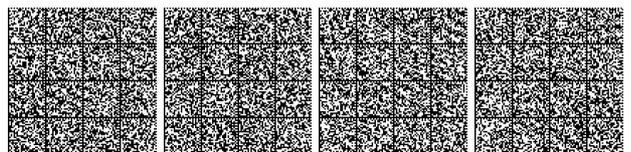
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279753	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279765	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279777	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279789	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279791	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279803	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279815	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279827	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279839	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279841	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279854	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279866	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279878	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279880	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279892	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279904	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279916	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279928	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279930	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279942	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279955	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279967	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279979	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279981	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047279993	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280019	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280021	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280033	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280045	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280058	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280060	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280072	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280084	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280096	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280108	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280110	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280122	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280134	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280146	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280159	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280161	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280173	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280185	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280197	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280209	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280211	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280223	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280235	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280247	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14585	LACHESIS MUTUS	047280250	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	LACHESIS MUTUS	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734013	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734025	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734037	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734049	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734052	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734064	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734076	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14641	T.K.	047734088	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734090	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734102	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734114	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734126	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734138	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734140	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734153	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734165	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734177	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734189	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734191	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734203	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734215	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734227	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734239	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734241	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734254	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734266	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
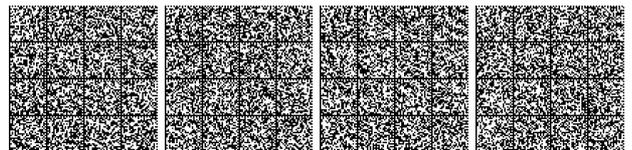
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14641	T.K.	047734278	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734280	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734292	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734304	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734316	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734328	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734330	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734342	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734355	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734367	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734379	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734381	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734393	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734405	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734417	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734429	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734431	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734443	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14641	T.K.	047734456	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14641	T.K.	047734468	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	T.K.	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253012	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253024	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253036	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253048	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253051	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253063	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253075	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253087	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253099	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253101	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253113	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253125	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253137	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253149	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253152	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253164	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253176	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253188	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253190	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253202	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253214	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253226	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253238	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253240	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253253	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253265	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253277	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253289	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253291	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253303	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253315	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253327	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253339	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253341	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253354	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253366	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253378	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253380	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253392	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253404	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253416	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253428	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253430	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253442	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253455	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253467	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253479	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253481	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253493	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14646	MEDORRHINUM	047253505	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MEDORRHINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250016	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250028	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250030	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250042	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250055	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250067	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250079	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250081	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250093	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250105	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250117	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250129	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250131	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250143	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250156	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250168	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250170	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250182	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250194	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250206	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250218	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250220	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250232	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250244	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250257	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250269	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250271	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250283	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250295	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250307	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250319	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250321	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250333	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250345	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250358	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250360	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250372	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250384	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250396	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250408	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250410	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250422	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250434	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250446	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250459	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250461	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250473	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250485	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250497	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250509	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250511	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250523	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250535	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250547	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250550	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250562	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250574	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250586	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250598	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250600	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250612	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250624	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250636	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250648	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250651	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250663	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250675	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250687	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250699	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250701	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250713	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250725	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250737	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250749	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14647	LUESINUM	047250752	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	LUESINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221015	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221027	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221039	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221041	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221054	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221066	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221078	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221080	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221092	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221104	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221116	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221128	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221130	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221142	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221155	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221167	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221179	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221181	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221193	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221205	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221217	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221229	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221231	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221243	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221256	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221268	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221270	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221282	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221294	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221306	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221318	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221320	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221332	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221344	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221357	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221369	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221371	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221383	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221395	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221407	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221419	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221421	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221433	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221445	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221458	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
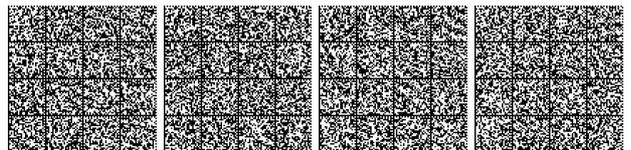
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221460	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221472	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221484	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221496	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/14661	PSORINUM	047221508	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	PSORINUM	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	5 anni	SOP	C

19A03247
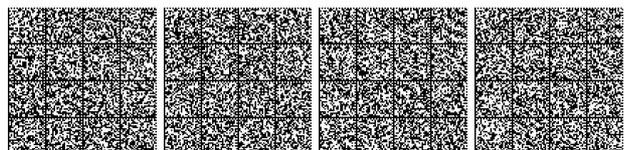
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc Generici».

Estratto determina n. 766/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Turati, 40 - 20121 Milano.

Sono autorizzate le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc Generici»:

«Trattamento dell'infezione da HIV-1:

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1.

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 di età compresa tra 12 anni e meno di 18 anni, con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea.

Profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*, PrEP):

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio».

Le predette indicazioni terapeutiche sono rimborsate come segue per le confezioni di seguito riportate:

Indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Trattamento dell'infezione da HIV-1:

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1.

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 di età compresa tra 12 anni e meno di 18 anni, con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea».

Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*, PrEP):

EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio».

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 044113013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 46,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,56.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil DOC Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03248
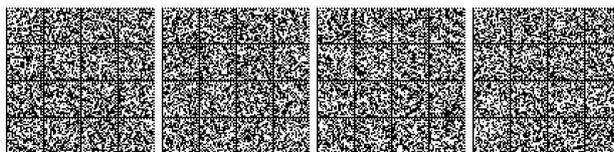
Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 32/2019 dell'11 febbraio 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosetem».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AAM/AIC n. 32/2019 dell'11 febbraio 2019 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ROSETEM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2019, laddove è riportato: «"10 mg/10 mg compresse" 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al, A.I.C. n. 04531024 (in base 10), 1C6S28 (in base 32)», leggasi: «"10 mg/10 mg compresse" 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al, A.I.C. n. 045310024 (in base 10), 1C6S28 (in base 32)».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03409

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici - ENSIEL - con sede in Cassino.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 2019, n. 110 sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici - ENSIEL, con sede in Cassino.

19A03279

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-121) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
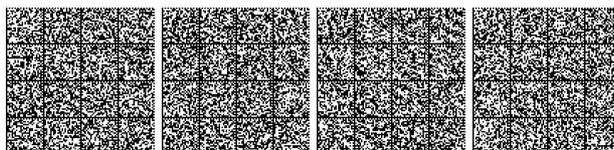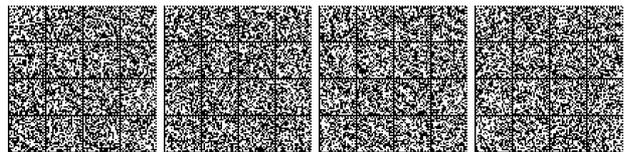
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.